



COMUNE DI GARLASCO

Provincia di Pavia

Piazza Repubblica, 11 C.A.P. 27026
Tel. 0382/825211 Fax 0382/820304
protocollo@pec.comune.garlasco.pv.it

N. 301 Registro Generale del 07 aprile 2026

Determinazione del CAPO AREA SOCIALE

Registro dell'Area n. 41 del 07 aprile 2026

Il Capo Area PORTA Maria Lucia Laura

OGGETTO : PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DELLA TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI ESERCIZIO DELLA FARMACIA COMUNALE. INDICAZIONI IN MERITO ALLA GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

RICHIAMATA la determinazione di Reg. Gen. n. 244 del 11.03.2026 avente ad oggetto "procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione della titolarità del diritto di esercizio della farmacia comunale" con cui è stato approvato, in esecuzione della deliberazione della Consiglio Comunale n. 2 del 10/03/26, l'Avviso Pubblico "*Alienazione della titolarità del diritto di esercizio della farmacia comunale sita nel Comune di Garlasco*" e tutta la documentazione allegata, depositata agli atti;

RILEVATO che operatori economici interessati alla procedura di alienazione hanno segnalato difficoltà, da parte del garante/fideiussore, in concomitanza delle festività pasquali, ad emettere per tempo fideiussione bancaria o assicurativa, e chiedono, in alternativa, la possibilità di presentare la garanzia in numerario mediante bonifico bancario;

VERIFICATO che il punto 7.1 dell'avviso d'asta non prevede forme alternative alla fideiussione bancaria o assicurativa;

CONSIDERATO che, per analogia, in tema di contratti pubblici il principio che sancisce la natura alternativa del deposito cauzionale rispetto alla fideiussione bancaria o assicurativa è un cardine del diritto amministrativo e contrattuale, confermato sia dal quadro normativo (art. 93 e 103 del vecchio Codice, articoli 53, 106 e 117 del D.Lgs. 36/2023) che da una consolidata giurisprudenza amministrativa e civile.

CONSIDERATO, inoltre, che la dottrina evidenzia che sia la cauzione (versamento in denaro) che la fideiussione (garanzia personale) mirano a coprire il medesimo rischio (inadempimento del contraente, mancata sottoscrizione del contratto);

VISTA, *ex multis*, la sentenza della Sezione V del Consiglio di Stato, 25 luglio 2019, n. 5241, con cui i giudici chiariscono il rapporto tra le varie forme di garanzia, confermando che la fideiussione non è che una forma "evoluita" e semplificata della cauzione reale (il deposito in denaro): "La cauzione provvisoria [...] può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o

in titoli del debito pubblico (art. 93, comma 2) o, ancora, mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d. lgs. n. 385 del 1993 (comma 3). Si tratta di forme tra loro fungibili, nel senso che la garanzia fideiussoria rappresenta un'alternativa alla cauzione in numerario, che l'ordinamento mette a disposizione dell'operatore economico per evitare l'immobilizzazione di somme di denaro per tutta la durata della procedura di gara."

VISTO l'art. 54 del Regio Decreto n. 827/1924 che stabilisce che "Secondo la qualità e l'importanza dei contratti coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dello Stato, al valore di borsa. Può accettarsi una cauzione costituita da fideiussione".

VISTA la Legge 10 giugno 1982 n. 348 "Costituzione di cauzione con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato e altri Enti Pubblici" che all'articolo 1 stabilisce alternativamente la costituzione di cauzione mediante numerario o fideiussione bancaria o polizza assicurativa;

RILEVATO che l'Ente procedente non può rifiutare una forma di garanzia a favore dell'altra se prevista dalla legge;

CONSIDERATO che il principio del *favor participationis* stabilisce che l'ordinamento deve prevedere le soluzioni che consentono di mantenere "in gara" gli operatori economici, piuttosto che quelle che portano alla loro esclusione;

VALUTATO quindi di ritenere accoglibili le istanze degli operatori economici, per la motivazione di cui sopra, consentendo pertanto di presentare la garanzia a corredo dell'offerta in numerario, mediante bonifico bancario, in alternativa alla fideiussione bancaria o assicurativa;

RITENUTO di modificare in tal senso il punto 7.1 lettera b) dell'avviso d'asta che disciplina la garanzia a corredo dell'offerta;

VISTI:

- lo Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 12/12/2025 ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000)";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12/12/2025 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026 - 2028 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2026 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000)";

D E T E R M I N A

1. **DI RITENERE** che le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale di questa determinazione;
2. **DI INTEGRARE**, il punto 7.1, lettera b), dell'avviso di asta pubblica "alienazione della titolarità della farmacia comunale di Garlasco- sede urbana n. 3 - codice regionale PV0520" come segue: **Garanzia a corredo dell'offerta**. A garanzia di ciascuna offerta ed a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere versato un importo, del 2% (dueper cento) dell'importo posto a base d'asta, pari ad euro 33.680,00 (euro trentatremilaseicentottanta/00), mediante fideiussione assicurativa o bancaria rilasciata

esclusivamente dai soggetti idonei ai sensi del D.Lgs 36/2023, con scadenza non inferiore a 180 giorni e comunque contenente la clausola di validità ed efficacia della garanzia fino ad espressa liberatoria scritta del Comune. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. L'assenza delle predette clausole o delle modalità di liberatoria previste è causa di esclusione dalla gara.

In alternativa alla fideiussione assicurativa o bancaria, il concorrente, come garanzia a corredo dell'offerta, può versare in numerario mediante bonifico bancario su conto corrente intestato al COMUNE DI GARLASCO avente IBAN: IT02I 02008 55880 000101970009 specificando in causale "garanzia a corredo dell'offerta di acquisto della farmacia comunale".

La garanzia a corredo dell'offerta garantisce la stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione e copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario; ai non aggiudicatari la garanzia verrà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione, tranne al soggetto che ha presentato la seconda migliore offerta al quale verrà restituita una volta definito il pieno trasferimento della farmacia all'aggiudicatario della presente procedura.

All'interno della "Busta A – Documentazione amministrativa" dovrà essere inserita la predetta fideiussione o l'attestazione/copia contabile di avvenuta esecuzione di bonifico bancario.

3. **DI STABILIRE** che non si ritiene necessario prorogare i termini di presentazione delle offerte, nonostante la integrazione dell'avviso pubblico, in considerazione del fatto che l'esecuzione di bonifico bancario non comporta un aggravio di tempo nella predisposizione della documentazione di gara visto il suo carattere di immediatezza;
4. **DI STABILIRE** che la presente determinazione sia immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, nonché nella Sezione "Amministrazione Trasparente del sito comunale unitamente agli atti della procedura, ed inviata agli Ordini dei Farmacisti delle provincie della Lombardia e alla Federazione Nazionale dei farmacisti;
5. **DI RISERVARSI** ogni utile, successivo adempimento, al fine di garantire, comunque, l'espletamento della procedura di che trattasi.

Il Capo Area
PORTA Maria Lucia Laura
Firmato digitalmente
ai sensi del Dlgs 82/2005